

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 09360/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9360 del 2018, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Francesca Girolami, rappresentato e difeso dagli avvocati Fernando Gallone, Iole Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fernando Gallone in Roma, viale Giulio Cesare 51/A;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Scarselletti Elisa, Semilia Ignazio non costituiti in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento, previa adozione delle più opportune misure cautelari

- del Provvedimento Prot. n. 19927 del 3 maggio 2018, recante gli idonei all'esito delle prova scritta e pratica, del concorso per docenti relativo alla classe di

concorso B15 (Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche) laddove non comprende la ricorrente tra gli ammessi a sostenere le successive prove orali (Doc. 1);

- di tutte le operazioni di valutazione ed attribuzione dei punteggi della prova scritta e pratica, compresi i verbali di correzione dai quali risulti il giudizio di non idoneità della ricorrente per aver conseguito una valutazione complessiva inferiore a 28/40, laddove recepiscono le modalità di valutazione delle prove d'esame disciplinate dall'art.8 D.M. n.95 del 23/02/2016;

- dell'art.8 D.M. n.95 23/02/2016 (bando) concernente le modalità di correzione delle prove scritta e pratica, laddove contrasta con l'art. 400 D.lgs. 297/1994;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cognitivi.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GIROLAMI FRANCESCA il 20\10\2018 :

annullamento, previa adozione delle più opportune misure cautelari, dei seguenti atti e provvedimenti:

- del Provvedimento Prot. n. 19927 del 3 maggio 2018, recante gli idonei all'esito delle prova scritta e pratica, del concorso per docenti relativo alla classe di concorso B15 (Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche) laddove non comprende la ricorrente tra gli ammessi a sostenere le successive prove orali (Doc. 1);

- di tutte le operazioni di valutazione ed attribuzione dei punteggi della prova scritta e pratica, compresi i verbali di correzione dai quali risulti il giudizio di non idoneità della ricorrente per aver conseguito una valutazione complessiva inferiore a 28/40, laddove recepiscono le modalità di valutazione delle prove d'esame disciplinate dall'art.8 D.M. n.95 del 23/02/2016;

- dell'art.8 D.M. n.95 23/02/2016 (bando) concernente le modalità di correzione

delle prove scritta e pratica, laddove contrasta con l'art. 400 D.lgs. 297/1994;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cognitivi.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale, DDG. n. 435 del 06/08/2018 e suoi allegati, avente ad oggetto la formulazione della graduatoria generale di merito del Concorso per docenti relativo alla classe di concorso B15 (Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche), laddove non include la ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2018 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad un primo sommario esame proprio della presente fase, la domanda cautelare vada accolta con riferimento alla censura relativa al meccanismo di attribuzione del punteggio alla prova scritta e alla prova pratica.

Ritenuto che occorre procedere, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nella graduatoria, autorizzando la parte ricorrente a effettuare tale notificazione "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove

esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR residenti:

- c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- a) accoglie la richiesta misura cautelare e per l'effetto ordina all'amministrazione di disporre l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale.
- b) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 febbraio 2018.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO